SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 luglio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sonia Citarella, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n.37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sonia Citarella;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Vista l'omologazione della laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciada en Filologia inglesa»;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla presentazione della certificazione linguistica «Celi 5 doc», in quanto italiana con formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11745 del 18 novembre 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 183 del mese di luglio 2010, con la quale l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: laurea in «Lingue e letterature straniere» conseguita presso l'Università degli Studi di Salerno il 14 agosto 1990;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica - Didàctica del idioma Inglés» conseguito il 20 luglio 2009 presso l'Universitat de Barcelona (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Sonia Citarella, cittadina italiana nata a Ottaviano (Napoli) il 5 aprile 1965, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi abilitazione o di concorso:

45/A- Inglese lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A10515

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Paola Francesca Cotti, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21. giugno 1999; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il D.M. del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla sig.ra Paola Francesca Cotti;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Cosiderato che l'interessata è esonerata dalla presentazione della documentazione relativa alla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha conseguito il titolo sottoindicato, in Svizzera, nelle scuole con insegnamento in lingua italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine; Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di una formazione acquisita nella Comunità, riconosciuta da tale Stato come formazione di livello equivalente al livello di formazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007 e tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 11269 datato 5 novembre 2009 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 11232 del 9 luglio 2010, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Patente di maestro di Scuola Elementare» rilasciato il 27 giugno 1979 dal Dipartimento della pubblica educazione della Repubblica e Canton Ticino, posseduto dalla cittadina svizzera Paola Francesca Cotti, nata a Prato Sornico (Svizzera) il 27 giugno 1978, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A10514

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig,ra Jenny Andreina Vilacha Escalante, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 22 marzo 2005, con la quale la sig.ra Jenny Andreina Vilacha Escalante, nata a Caracas (Venezuela) il 4 febbraio 1973, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Odontologo», rilasciato in data 18 dicembre 2002 dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. a norma dell'art. 1. comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 26 maggio 2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 7 e 16 giugno 2010, a seguito della quale la sig.ra Jenny Andreina Vilacha Escalante è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato odontologo, rilasciato in data 18 dicembre 2002 dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) alla sig.ra Jenny Andreina Vilacha Escalante, nata a Caracas (Venezuela) il 4 febbraio 1973, cittadina venezuelana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Jenny Andreina Vilacha Escalante è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10517

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla dott.ssa Gasparri Raquel Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anatomia patologica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 31 marzo 2005, con la quale la dott.ssa Gasparri Raquel Liliana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 15 aprile 1968, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Medico Especialista en Anatomia Patologica», rilasciato in data 20 novembre 1998 dal «Ministerio de Salud y Acción Social – Dirección de Registro y Fiscalización de Recursos de Salud» di Buenos Aires (Argentina), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anatomia patologica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli

abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 26 maggio 2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 8 e 13 luglio 2010, a seguito della quale la dott.ssa Gasparri Raquel Liliana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in possesso,dell'interessata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Medico Especialista en Anatomia Patologica», rilasciato in data 20 novembre 1998 dal «Ministerio de Salud y Acción Social – Dirección de Registro y Fiscalización de Recursos de Salud» di Buenos Aires (Argentina), alla Dr.ssa Gasparri Raquel Liliana, nata a Buenos Aires (Argentina) il 15 aprile 1968, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anatomia patologica.

2. La dott.ssa Gasparri Raquel Liliana, già iscritta all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Vicenza, è autorizzata ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anatomia patologica, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10516

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihaela Nikolova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 maggio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihaela Nikolova nata a Stip (Repubblica di Macedonia) il giorno 26 aprile 1980, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Диплома Магистър лекар n. 044439» rilasciato in data 12 ottobre 2006 dalla Università di medicina città di Pleven - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Диплома Магистър лекар n. 044439» rilasciato dalla Università di medicina città di Pleven - Bulgaria - in data 12 ottobre 2006 alla Sig.ra Mihaela Nikolova, nata a Stip (Repubblica di Macedonia) il giorno 26 aprile 1980, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Mihaela Nikolova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09975

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra María Belén Cordobés Fernández, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra María Belén Cordobés Fernández nata a Madrid (Spagna) il giorno 16 ottobre 1974, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Veterinaria» rilasciato in data 20 luglio 2009 dalla Universidad de Murcia - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Veterinaria» rilasciato dalla Universidad de Murcia - Spagna – in data 20 luglio 2009 alla sig.ra María Belén Cordobés Fernández, nata a Madrid (Spagna) il giorno 16 ottobre 1974, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra María Belén Cordobés Fernández è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09976

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Zywica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 21 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Zywica nata a Templini (Germania) il giorno 30 luglio 1983, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 5 novembre 2009 dalla Martin- Luther-Universität Halle - Wittenberg - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Martin- Luther-Universität Halle - Wittenberg - Germania – in data 5 novembre 2009 alla sig.ra Maria Zywica, nata a Templini (Germania) il giorno 30 luglio 1983, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Maria Zywica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09977

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Geiregger Markus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. l, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B:

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Geiregger Markus, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeue» conseguito in Austria presso la «Ausbildungszentrum West (AZW) fur Gesundheitsberufe der Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH» - Centro formativo ovest per le professioni sanitarie degli ospedali tirolesi - di Innsbruck, in data 30 settembre 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeuf» conseguito in Austria in data 30 settembre 2008 presso la «Ausbildungszentrum West (AZW) fur Gesundheitsberufe der Tiroler Landeskrankenanstalten GmbH» - Centro formativo ovest per le professioni sanitarie degli ospedali tirolesi - di Innsbruck, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «PhysioMerapeuf» a partire dal giorno 30 settembre 2008, dal sig. Geiregger Markus nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 4 ottobre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10513

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Renzler Angelika, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Renzler Angelika, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeut/in» conseguito in Austria presso la «EURAK - Europa-akademie fur health professionals - European academy for health professionals - Centro di formazione per fisioterapia - di Hall in Tirol», in data 30 settembre 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeut/in» conseguito in Austria in data 30 settembre 2009 presso la «EURAK - Europa -akademie fur health professionals - European academy for health professionals - Centro di formazione per fisioterapia» di Hall in Tirol, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeut/in» a partire dal giorno 30 settembre 2009, dalla sig.ra Renzler Angelika, nata a Brunico - Bolzano (Italia) il giorno 15 novembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «fisioterapista» (D.M. n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10518

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Schneider Vieira Jeane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Schneider Vieira Jeane, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Fonoaudiologo» conseguito in Brasile presso la «Universidade do Vale do Itajai» di Itajai (Santa Catarina), in data 19 dicembre 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale sanitaria di «logopedista»;

Considerato che la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella seduta del 9 novembre 2006 della Conferenza di Servizi, possono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto che la formazione della richiedente necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota DGRUPS/0022437-P in data 7 maggio 2010 con la quale è stato comunicato alla sig.ra Schneider Vieira Jeane che il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario è subordinato al superamento di una prova attitudinale che è diretta ad accertare i fondamenti del lessico e della pronuncia, considerato che la conoscenza della lingua italiana è strumento di rieducazione logopedica, nonché ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l'esercizio della professione sanitaria di «logopedista» in Italia;

Visto il decreto dirigenziale in data 5 maggio 2010, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso la struttura «I.R.C.C.S. Santa Lucia» di Roma, in data 7 giugno 2010, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007, a seguito della quale la sig. ra Schneider Vieira Jeane è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dalla «logopedista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Fonoaudiologo» conseguito in Brasile presso la «Universidade do Vale do Itajai» di Itajai (Santa Catarina), in data 19 dicembre 1998, dalla sig.ra Schneider Vieira Jeane nata a Loanda (Brasile) il giorno 8 settembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di «logopedista» (D.M n. 742/1994).

La sig.ra Schneider Vieira Jeane è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione sanitaria di «logopedista» (D.M. n. 742/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10522

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Conferimento dei poteri dell'Assemblea dei soci al fine della fusione, mediante incorporazione, delle cooperative affidatarie di lavori pubblici da parte dell'Amministrazione provinciale e dell'Amministrazione comunale di Napoli.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico, convertito, con modificazioni, in legge n. 233 del 17 luglio 2006;

Visto il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, in legge 3 novembre 1987, n. 452;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452, con il quale vengono resi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7 maggio 1987, n. 174 e 3 luglio 1987, n. 262, non convertiti in legge;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1987 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, con il quale le società cooperative La Primavera III, Manutencoop III, La Nascente, La Vincente III, Manutencoop I, Salus II, Salus III, Salus IV, La Democratica V, Manutencoop II, La Vittoria III, 25 Giugno, Febbraio 80, 16 Aprile, 5 Marzo, Dicembre 79, Restauri Monumenti II, La Democratica III, La Democratica IV, Restauri Monumenti I, Restauri Monumenti III, La Regina e 1° Gennaio, affidatarie di lavori socialmente utili nell'area napoletana, sono state poste in gestione commissariale;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, in legge 1° giugno 991, n. 169;

Tenuto conto delle note del prefetto di Napoli del 19 ottobre 2007 e del 23 ottobre 2009, seguite da quelle del 19 novembre 2007 e del 5 novembre 2009 del Centro Unico Servizi per le cooperative dell'area napoletana, le quali evidenziano l'indifferibile necessità di pervenire alla riduzione, attraverso le norme codicistiche in tema di fusione mediante incorporazione di cui all'art. 2501 e seguenti del codice civile, delle suddette cooperative;

Visto il parere favorevole del 25 marzo 2010 della Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi di conferire ai commissari governativi delle cooperative dell'area napoletana, al fine di addivenire a detta fusione, i poteri dell'Assemblea dei soci;

Visto l'elenco, trasmesso dal commissario coordinatore dott. Gaspare Mannelli, nel quale vengono indicate le cooperative incorporanti e quelle da incorporare e vengono, altresì, indicati i commissari governativi ai quali dovranno essere conferiti i poteri dell'Assemblea per la fusione mediante incorporazione delle cooperative dell'area napoletana in gestione commissariale ai sensi della legge n. 452/1987;

Visti i decreti interministeriali del 30 dicembre 1997, 12 novembre 1990, 16 aprile 1992, 9 ottobre 2008, e visti gli incarichi di sostituzione conferiti dal commissario coordinatore in data 31 dicembre 2002, 8 marzo 2004, 4 agosto 2005, 25 marzo 2008, 21 ottobre 2008, 29 ottobre 2008, 14 gennaio2009 e 27 marzo 2009, con i quali Narciso Mario, Cerotto Raffaele e Damiano Lorenzo sono stati nominati commissari governativi delle società cooperative oggetto della fusione, mediante incorporazione, sotto elencate;

Decreta:

1. Ai commissari governativi sig. Narciso Mario - ispettore superiore della Polizia di Stato a riposo, e sig. Cerotto Raffaele - maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri a riposo, sono conferiti i poteri dell'Assemblea dei soci al fine della fusione, mediante incorporazione, delle sotto elencate società cooperative, affidatarie di lavori pubblici da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli, *ex* decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366:

Ragione sociale	Codice Fiscale	Commissario Governativo	
LA PRIMAVERA III	04504750631	NARCISO MARIO	Incorporante
MANUTENCOOP III	04514550633	NARCISO MARIO	
LA NASCENTE	04498030636	NARCISO MARIO	
LA VINCENTE III	04504890635	NARCISO MARIO	
MANUTENCOOP I	04514570631	NARCISO MARIO	
SALUS II	04105570636	NARCISO MARIO	
SALUS III	04111110633	NARCISO MARIO	
SALUS IV	04109710634	NARCISO MARIO	
LA DEMOCRATICA V	04497170631	NARCISO MARIO	
MANUTENCOOP II	04514530635	CEROTTO RAFFAELE	
LA VITTORIA III	04504850639	CEROTTO RAFFAELE	

2. Ai commissari governativi sig. Cerotto Raffaele - maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri a riposo, e sig. Damiano Lorenzo - maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri a riposo, sono conferiti i poteri dell'Assemblea dei soci al fine della fusione, mediante incorporazione, delle sotto elencate società cooperative, affidatarie di lavori pubblici da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli, *ex* decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366:

Ragione sociale	Codice Fiscale	Commissario Governativo	
25 GIUGNO	03736860630	CEROTTO RAFFAELE	Incorporante
FEBBRAIO 80	03736800636	CEROTTO RAFFAELE	
16 APRILE	03736870639	CEROTTO RAFFAELE	
5 MARZO	03736770631	CEROTTO RAFFAELE	
DICEMBRE 79	03736760632	CEROTTO RAFFAELE	
RESTAURI MONUMENTI II	04509300630	CEROTTO RAFFAELE	
LA DEMOCRATICA III	04497070633	DAMIANO LORENZO	
LA DEMOCRATICA IV	04497100638	DAMIANO LORENZO	
RESTAURO MONUMENTI I	04521530636	DAMIANO LORENZO	
RESTAURO MONUMENTI III	04521520637	DAMIANO LORENZO	
LA REGINA	04497190639	DAMIANO LORENZO	
1° GENNAIO	03736810635	DAMIANO LORENZO	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim: BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A10512

DECRETO 21 luglio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Teramo», in Giulianova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 25 ottobre 2008 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della Società cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Teramo», con sede in Giulianova (Teramo);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato aggiornamento dei libri sociali e al mancato pagamento del contributo di revisione;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 02/03/2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdecies del codice civile;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. coop.«Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Terano», sede in Giulianova (Teramo) - Codice fiscale n. 00548270677 - costituita in data 8 febbraio 1984;

Art. 2.

Il dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, con studio in Roma a via Ezio n. 34 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di aggiornare i libri sociali, pagare il contributo di revisione dovuto ed effettuare, nel caso fosse necessario, il risanamento delle ulteriori irregolarità.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A10520

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Lezaic Braco, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installatore di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzazione di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Lezaic Braco, cittadino croato, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma universitario di ingegnere meccanico, indirizzo produzione - tecnologia conseguito nel 1980 presso l'Istituto Superiore di Ingegneria Meccanica (Politecnico) con sede a Karlovac (Repubblica di Croazia), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installatore di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA – Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lezaic Braco, cittadino croato, nato a Donji Skrad (Repubblica di Croazia) il 1° novembre 1956 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installatore d'impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10519

DECRETO 28 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Amador Vargas Josè Luis, della qualifica estera abilitante all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settori meccanica - motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Amador Vargas Josè Luis, cittadino messicano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della Laurea in ingegneria meccanica conseguita nel 2003 presso l'Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Università Nazionale Autonoma del Messico), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di autoriparazione, settori meccanica - motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 luglio 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di autoriparatore, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Amador Vargas José Luis, cittadino messicano, nato a Città del Messico (Messico) il 3 luglio 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di autoriparazione settori meccanica -motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista, di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A10521

DECRETO 3 agosto 2010.

Emissione del francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile, nel valore di €0.85.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2010 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del mondo di pallavolo maschile;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 29 aprile 2010;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 40293 del 22 luglio 2010;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2010, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato ai Campionati del mondo di pallavolo maschile, nel valore di € 0,85.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, con embossing (deformazione a secco del supporto cartaceo), su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: 40 X 48; formato stampa: 36 X 44; dentellatura: 13 X 13¼; colore: monocromia; bozzettista e incisore: Giuseppe Lancia; tiratura: due milioni di esemplari;foglio:venticinque esemplari, valore «€ 21,25».

La vignetta raffigura alcuni giocatori in azione durante una partita di pallavolo; in basso a sinistra, è riprodotto il logo ufficiale dei Campionati del mondo di pallavolo maschile. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONATI DEL MONDO DI PALLAVOLO MASCHILE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,85».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

10A10630

DECRETO 6 agosto 2010.

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2010-2011.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, che all'art. 30, comma 5, individua l'Acquirente Unico S.p.A. quale fornitore di ultima istanza a garanzia della fornitura di gas ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi;

Visto l'art. 30, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che prevede l'adozione da parte del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, degli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente Unico S.p.A. al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Visto che il medesimo comma prevede che la data di assunzione da parte dell'Acquirente Unico S.p.A. della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi sia stabilita con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'adozione di una completa disciplina attuativa delle richiamate disposizioni della legge 23 luglio 2009, n. 99, dare attuazione alle medesime disposizioni attribuendo all'Acquirente Unico S.p.A. la responsabilità di effettuare le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti fornitori di ultima istanza previste dalla vigente normativa, al fine di salvaguardare le esigenze di stabilità di assetto e di gradualità nella modifica del medesimo;

Ritenuto opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individui le regole per l'effettuazione della procedura di selezione dei fornitori di ultima istanza e per l'erogazione del servizio di ultima istanza e che, a tal fine, sia opportuno che l'Autorità si attenga agli indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009;

Sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che ha espresso parere favorevole allo schema del presente decreto

Decreta:

Articolo unico
Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2010-2011

1. Per l'anno termico 2010-2011, le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti fornitori di ultima istanza nel mercato del gas naturale sono effettuate dall'Acquirente Unico S.p.A. in conformità alle regole di cui al comma 2.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le regole alle quali si attiene l'Acquirente Unico S.p.A. per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 1 e per l'erogazione del servizio di ultima istanza, sulla base degli indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009.

3. Il presente decreto di natura provvedimentale è pubblicato nel sito internet del Ministero, ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim:BERLUSCONI

10A10632

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 18 agosto 2010.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle ambulanze.

IL DIRETTORE CENTRALE
GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impostesulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n.1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000;

Vista la determinazione prot. n. 46212 del 6 aprile 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2010, con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Tenuto conto che i predetti enti sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi al beneficio fiscale;

Adotta:
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993, relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1400) «Croce Angolana Onlus», con sede in Città S. Angelo (Pescara);

1401) «Croce Bianca», con sede in Siderno (Reggio Calabria).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2010

Il direttore centrale: DE SANTIS

10A10659

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 agosto 2010.

Inserimento del medicinale mexiletina (Mexitil) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per l'indicazione terapeutica nelle malattie neuromuscolari, per il trattamento delle miotonie distrofiche e non distrofiche da alterazione della funzione del canale del cloro o del sodio.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *G.U.* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *G.U.* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Atteso che il medicinale mexiletina (Mexitil), un antiaritmico indicato nel trattamento delle aritmie ventricolari gravi, ha visto la sua AIC andare in scadenza il 31 maggio 2010, a causa della decisione dell'azienda farmaceutica di cessarne la commercializzazione dopo aver verificato la presenza sul mercato di valide alternative per il trattamento dei pazienti con aritmie ventricolari gravi;

Considerato che il farmaco viene utilizzato anche al di fuori delle indicazioni terapeutiche approvate e può costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento sintomatico delle miotonie distrofiche e non distrofiche, malattie rare;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) nella riunione del 1° e del 2 luglio 2010 – Stralcio Verbale n. 7;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale mexiletina (Mexitil) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione terapeutica: nelle malattie neuromuscolari, per il trattamento delle miotonie distrofiche e non distrofiche da alterazione della funzione del canale del cloro o del sodio;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale mexiletina (Mexitil) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: nelle malattie neuromuscolari, per il trattamento delle miotonie distrofiche e non distrofiche da alterazione della funzione del canale del cloro o del sodio, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: mexiletina (Mexitil).

Indicazione terapeutica: nelle malattie neuromuscolari per il trattamento delle miotonie distrofiche e non distrofiche da alterazione della funzione del canale del cloro o del sodio.

Criteri di inclusione: A titolo esplicativo, sono incluse tutte le patologie che rientrano nei criteri di assegnazione del codice di esenzione RFG 090 e RFG 100 come da DM 279/01 quali, ad esempio, la Malattia di Thomsen, la Malattia o Distrofia miotonica di Steinert, la Malattia di von Eulenburg, la Distrofia miotonica di Becker, la paramiotonia congenita e le miotonie aggravate dal potassio quali la *myotonia permanens*, la *myotonia fluctuans* e le paralisi periodiche.
Va sottolineato che la nomenclatura delle malattie miotoniche è in costante evoluzione. Pertanto le indicazioni terapeutiche includono anche eventuali nuove denominazioni nosologiche delle sindromi miotoniche.

La diagnosi di malattia muscolare con miotonia con codice di esenzione RFG 090 o RFG 100 deve essere effettuata da uno specialista neurologo o pediatra confermata da:

- Esame clinico
- Elettromiografia (EMG)

E' obbligatorio richiedere una consulenza cardiologica ed elettrocardiogramma prima di iniziare il trattamento.

Criteri di esclusione:

La mexiletina è controindicata in caso di shock cardiogeno o di disturbi dell'automatismo (blocco atrio-ventricolare di secondo e terzo grado) in assenza di pacemaker.

La somministrazione di mexiletina in soggetti colpiti da infarto miocardico recente (tre mesi) o nei casi in cui la portata cardiaca è ridotta (volume di eiezione ventricolare sinistro inferiore al 35%) deve essere limitata a quei casi in cui la gravità della patologia è tale da costituire un pericolo per la vita stessa del paziente.

Insufficienza renale o epatica di grado tale da rendere l'utilizzo del farmaco pericoloso per la vita del paziente.

La mexiletina è secreta nel latte materno. L'utilizzo durante l'allattamento deve prevedere le opportune precauzioni.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: Il regime posologico è variabile. Il farmaco può essere somministrato al bisogno o regolarmente fino ad una dose massima di 1200 mg al dì. Il dosaggio usuale in pazienti adulti è di 600-800 mg al dì suddiviso in 3 o 4 somministrazioni.
Il farmaco va somministrato per os. E' disponibile in capsule rigide da 200 mg da essere assunte preferibilmente con una buona quantità di liquidi, in stazione eretta e a stomaco pieno.

Costi indicativi: Il costo di una confezione di 40 capsule da 200 mg di Mexitil® commercializzato dalla Boehringer Ingelheim era di € 9,20. Considerando un uso continuativo del farmaco del farmaco di 3 capsule di 200 mg al giorno, il costo del trattamento di un paziente per 30 giorni è di € 20,70.
Presumendo una assunzione continuativa del farmaco di 200 mg per 3 volte al dì e considerando il numero massimo di casi attesi di pazienti affetti da miotonie da disfunzione del canale del cloro di 4.435, la stima della spesa totale per il Sistema Sanitario Nazionale per 30 giorni di trattamento è quantificabile in € 91.805 circa.

Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze intende produrre capsule da 200 mg di Mexiletina ad un prezzo equivalente a quello praticato dalla Boehringer Ingelheim nel marzo 2010.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	1,3,6 e 12 mesi
Elettromiografia	+	
Elettrocardiogramma	+	
Consulenza cardiologica	+	
Presenza di aritmie cardiache	+	+ (a)
Incidenza di eventi avversi		+ (a)

(a) solo a 6 e 12 mesi

10A10670

DETERMINAZIONE 17 agosto 2010.

Modifica alla determinazione 9 dicembre 2008 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 9 dicembre 2008 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Atteso che sono ormai numerose le segnalazioni in letteratura che indicano come il treosulfano possa essere impiegato nei regimi di condizionamento al trapianto allogenico in adulti e bambini portatori di patologia oncologica e non oncologica.

La sua limitata tossicità a carico degli organi extramidollari, inoltre, ne fa una valida alternativa a farmaci caratterizzati da spiccata tossicità ed impiegati in regimi di condizionamento.

Considerato che proprio grazie alla combinazione di queste sue caratteristiche: attività antineoplastica, attività immunosoppressiva, limitata tossicità a carico di organi extramidollari, il treosulfano può essere impiegato nei regimi di condizionamento al trapianto allogenico di CSE in pazienti ad elevato rischio di tossicità peri-trapiantologica (si tratta di pazienti che pur avendo l'indicazione al trapianto non sono eleggibili a ricevere i regimi di condizionamento classici perché eccessivamente tossici e passibili di un elevato rischio di mortalità correlata alla procedura di trapianto);

Ritenuto quindi di modificare l'elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, predisposto in attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, sopra citato, nella specifica sezione concernente i farmaci con uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento dei tumori pediatrici (Allegato 2), per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio;

Tenuto conto del parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) reso nella riunione del 1° e 2 luglio 2010- Stralcio Verbale n. 7.

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, citato in premessa, nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento dei tumori pediatrici (Allegato 2), viene aggiunta la voce treosulfano (Treosulfan); in conseguenza di ciò, nella colonna concernente l'«Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura», si legga: «Trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) del bambino e dell'adulto affetti da patologia oncologica e non oncologica ad alto rischio di tossicità»;

Art. 2.

La stessa voce treosulf ano (Treosulfan) verrà inserita, per attinenza, anche in altra parte dell'elenco dei medicinali sopra menzionato, e cioè nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento correlato ai trapianti (Allegato 5).

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2010

Il direttore generale: RASI

10A10671

DETERMINAZIONE 17 agosto 2010.

Esclusione del medicinale «Gemtuzumab Ozogamicin (Mylotarg)» dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione

clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la Determinazione datata 22 maggio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 dell'8 giugno 2009, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg), in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile, per il trattamento della leucemia mieloide acuta in combinazione con chemioterapia standard di induzione;

Considerato che, su richiesta dell'FDA, la Ditta ha ritirato dal mercato negli S.U. il Mylotarg a causa del fatto che sia lo studio clinico di conferma terapeutica, sia diversi anni di esperienza post-marketing non hanno mostrato evidenza di beneficio clinico in pazienti affetti da leucemia mieloide acuta e che sono stati riscontrati più casi di decessi nel gruppo di pazienti che ricevevano Mylotarg in aggiunta alla chemioterapia standard, rispetto a quelli che ricevevano la sola chemioterapia;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) di cui al provvedimento sopra citato dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) nella riunione dell' 1 e 2 luglio 2010, come da stralcio verbale n. 7;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell' Agenzia Italiana del Farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg), di cui alla Determinazione del 22 maggio 2009 (*G.U.* n. 130 dell'8 giugno 2009), citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2010

Il direttore generale: RASI

10A10672

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-201) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00